

Letto, approvato e sottoscritto

Il Consigliere Anziano f.to Giusa Rosa Maria	IL PRESIDENTE f.to Miccichè Rocco	Il Segretario Generale F.TO Eugenio Alessi
Affissa nell’Albo Pretorio il Defissa dall’Albo Pretorio il	vi rimarrà 15 giorni	
Il Messo Comunale		_____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Pietraperzia
Su conforme attestazione del Messo Comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio;

C E R T I F I C A

Che copia integrale della presente deliberazione (in estratto) - ai sensi dell’art. 11 L.R. n° 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni - è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line il

Dalla Residenza Municipale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

- ☐ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (L.R. 44/91 art 12 comma 1°)
- ☒ X immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 comma 2 della L.R. 44/91

Dalla residenza municipale, lì _28.10.2015

Il Segretario Comunale

_F.to Eugenio Alessi

ESTRATTO



COMUNE DI PIETRAPERZIA
(Provincia di Enna)

Deliberazione del Consiglio Comunale N. 44 del 28.10.2015

- OGGETTO: **Debito Fuori Bilancio saldo spese giustizia a favore ditta Family Life giusta D.I. n. 77/15 emesso dal Giudice di pace di Melfi (PZ) in relazione al proc. civ. n. 232/15 in ordine al mancato pagamento del compenso per riprese televisive.**
- OGGETTO: **Debito Fuori Bilancio saldo spese giustizia a favore Giugno Claudio giusta D.I. n. 86/15 emesso dal Giudice di pace di Enna in relazione al proc. civ. n. 196/15 in ordine al mancato pagamento del compenso per progettazione Gal Rocca di Cerere.**
- OGGETTO: **Debito Fuori Bilancio saldo spese giustizia a favore Nicoletti Francesco giusta D.I. n. 130/15 emesso dal Giudice di pace di Enna in relazione al proc. civ. n. 325/15 in ordine al mancato pagamento del compenso per progettazione Gal Rocca di Cerere.**
- OGGETTO: **Debito Fuori Bilancio saldo spese giustizia a favore Dongiovanni Michele giusta Sentenzan. 26/15 emessa dal Giudice di pace di Enna in relazione al proc. civ. n. 06/14 in ordine alla richiesta di risarcimento danni da responsabilità contrattuale.**

L’anno duemilaquindici, il giorno ventotto *del* mese di ottobre alle ore **18.00** e ss., nella sala delle adunanze comunali, in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all’appello nominale:

	Pres.	Ass.
BEVILACQUA FILIPPO A.	X	
STUPPIA CHIARA	X	
FRISCIRA PATRIZIA	X	
FALZONE CALOGERO		X
MESSINA SALVATORE	X	
QUARTARARO MATTEO D.		X
GIUSTO MICHELE	X	
BUTTIGLIERI VINCENZO	X	
MICCICHE’ ROCCO	X	
CRISAFI TIZIANA	X	
GIUSA ROSA MARIA	X	
CALI’ VINCENZO	X	
ROMANO SILVIA		X
VIOLA ANTONIO	X	
DI GLORIA CALOGERO	X	

Presenti nr. 12 Assenti nr. 03

Constatato legale il numero degli intervenuti,
assume la presidenza il Dott. Miccichè Rocco

Partecipa il Segretario Generale Dott. Eugenio Alessi

Sono presenti in aula, senza diritto di voto:
Sindaco, Assessori: Laplaca, Corvo, Salerno , il responsabile del servizio finanziario Dott. Marino e il responsabile del servizio AA.GG.D.ssa Di Gregorio

La seduta è pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AA.GG

VERIFICATA la completezza dell’istruttoria;
Ai sensi dell’art. 12 dalla L.R. 30/2000
esprime in ordine alla regolarità TECNICA:

Parere FAVOREVOLE

DATA 07.09.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to G. Di GREGORIO

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

AI SENSI dell’art. 12 della L.R. 30/2000
esprime in ordine alla regolarità CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

DATA 06.10.2015

Somma assegnata _€

Cap._____ Comp._____

DATA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to G. Marino

L'Assessore Proponente/ Il Sindaco

Il Responsabile dell'Istruttoria

**Il Capo Settore
F.to G. Di Gregorio**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che, con nota n. 5770 del 5.5.2015, perveniva al Protocollo dell'Ente ricorso per decreto ingiuntivo n. 77/2015 – R.G. n. 232/2015, emesso dal Giudice di Pace di Melfi (PZ), a mezzo del quale gli avvocati Attilio e Libera Vona, nell'interesse della ditta Family Life S.r.l., con sede in Atella (PZ), intimavano al Comune di Pietraperzia il pagamento della fattura n. 51 del 4/3/2013 dell'importo di € 3.593,70;
- che in effetti, in relazione al suindicato debito, oggi richiesto con il detto D.I. n. 77/2015, la ditta creditrice ha motivato che il relativo contratto di affidamento del servizio era stato comunque autorizzato e sottoscritto con contratto, ovvero a mezzo di autorizzazione all'effettuazione dello stesso, del 30.05.2012 dal Sindaco *illo-tempore* rappresentante legale dell'Ente e, su tali basi argomentative e documentali, il Giudice di Pace di Melfi ha riconosciuto come dovuto il credito maturato di € 3.593,70 con calcolo degli interessi al soddisfo, oltre le competenze di **€ 396,00** (76,00 per esborsi e 320,00 per compensi) nonchè spese generali, IVA e CPA come per legge.
- che, peraltro, risulta come, già con nota di diffida e messa in mora prot. 7813 del 20.06.2013, la ditta creditrice avesse sollecitato il detto pagamento e tale diffida, con nota pari numero del 02.07.2013, si evadeva con la indicazione di mancati impegni o atti ordinativi della spesa, non potendosi pertanto provvedere al relativo pagamento.

CONSIDERATO, comunque:

- che, sebbene mancante di copertura finanziaria, la richiesta di pagamento, oggi azionata con il superiore decreto ingiuntivo origina, comunque, dalla prestazione di un servizio reso a favore dell'Ente (realizzazione di riprese televisive da trasmettere su canali video specializzati e su portali internet di settore), con evidente soddisfazione di un preminente interesse pubblico, con acquisizione di un vantaggio per l'Ente, che potrebbe profilare la trasformazione dello stesso in una ipotesi di indebito arricchimento, laddove si perseverasse nel mancato pagamento delle prestazioni rese e dei servizi erogati.

CONSIDERATO peraltro:

- che, per quanto anche da ultimo indicato e sollecitato nella comunicazione prot. 12470 del 28.7.2015, laddove si rappresenta che, stante anche la mancata opposizione nei termini (a ragione della valutata mancanza di opportunità e svantaggio economico per l'Ente in ipotesi di opposizione), il decreto ingiuntivo n. 77/2015 è divenuto esecutivo e, decorsi gli ulteriori 120 giorni, il Comune sarebbe esposto al rischio di addebito di oneri aggiuntivi da porsi a carico delle casse comunali, specie per l'ipotesi di eventuale successivo avvio di azioni esecutive per il recupero di quanto dovuto giusta Decreto Ingiuntivo n. 77/2015 – R.G. 232/2015, già divenuto esecutivo per scadenza del termine per l'opposizione.

Ritenuto, quindi, indifferibile ed urgente:

doversi provvedere immediatamente all'effettivo saldo di quanto superiormente obbligato a mezzo della proposizione del predetto D.I. n. 77/2015, già munito di esecutività per potersi, con contestuale determinazione ed atto di liquidazione, dare mandato per il pagamento di tali somme spettanti alla parte istante ed al suo legale procuratore per complessivi **€ 4.136,70;**

ritenuto che, il predetto complessivo debito di **€ 4.136,70** nonostante l'assenza dello strumento finanziario per la mancata approvazione del Bilancio di previsione 2015, proprio a ragione della indicata urgenza rappresentata dal rischio di addebito di ulteriori somme per il protrarsi dell'inadempimento, debba prioritariamente essere finanziato con fondi del Bilancio 2015, al T.F.S.I. 1.01.08.08 cap. 352.2, con la specificazione che tale impegno si rende necessitato e, comunque, non dilazionabile neanche in dodicesimi (anche ai sensi del combinato disposto degli art. 163, co. 2 e 191, co. 5 del T.U.E.L.) poiché **"...l'attuazione della spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente..."**, anche sull'ulteriore considerazione che l'eccessiva dilatazione del ricorso ad uno strumento finanziario provvisorio, non può comunque rappresentare legittima giustificazione verso i terzi creditori.

richiamata, peraltro *ad adiuvandum*, la deliberazione n. 2/2005 della Corte dei Conti (sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva), nella quale si sottolinea che *...di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito...;*

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53, L. 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

visto il parere reso dall'organo di revisione dei conti;

Propone al Consiglio Comunale

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. a) del D. L.vo 267/2000, il debito fuori bilancio complessivo di **€ 4.136,70** scaturente dal richiesto pagamento di quanto indicato nell'azionato D.I. n. 77/2015, emesso dal Giudice di Pace di Melfi (PZ), a favore della ditta Family Life Srl, con sede in Atella alla Zona PAIP – P. IVA 01692260761, in persona del L.r.p.t. Sig. Caldararo Michele, con imputazione della stessa al T.F.S.I. 1.01.08.08 cap. 352.2 finanziato con fondi di bilancio.
2. di dare incarico agli uffici competenti per la predisposizione dei provvedimenti consequenziali, ivi compresa la trasmissione degli atti alla Corte dei Conti per l'esercizio delle azioni di responsabilità, laddove riscontrate nei superiori fatti.
3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Estratto Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 28.10.2015

Oggetto: **Debito Fuori Bilancio saldo spese giustizia a favore ditta Family Life giusta D.I. n. 77/15 emesso dal Giudice di pace di Melfi (PZ) in relazione al proc. civ. n. 232/15 in ordine al mancato pagamento del compenso per riprese televisive.**

Il presidente dà lettura del dispositivo della proposta in oggetto (Omissis)

Alle ore 18.55 esce dall'aula in consigliere Romano

Presenti 12 - Assenti 3 (Falzone, Quartararo, Romano)

Uditi gli interventi

OMISSIS

Con 8 voti favorevoli e 4 voti astenuti (Viola, Di Gloria, Giusa e Calì)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

La proposta di deliberazione avente ad oggetto: **Debito Fuori Bilancio saldo spese giustizia a favore ditta Family Life giusta D.I. n. 77/15 emesso dal Giudice di pace di Melfi (PZ) in relazione al proc. civ. n. 232/15 in ordine al mancato pagamento del compenso per riprese televisive.**

Con 8 voti favorevoli e 4 voti astenuti (Viola, Di Gloria, Giusa e Calì)

IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA

L'immediata esecutività.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che, con nota n. 3931 del 27.3.2015, perveniva al Protocollo dell'Ente ricorso per decreto ingiuntivo n. 86/2015 – R.G. n. 196/2015, emesso dal Giudice di Pace di Enna, a mezzo del quale gli avvocati Cinzia Ingrà e Dionisio Via, nell'interesse del Sig. Claudio Giugno C.F. GGN CLD 80T25 B429B, intimavano al Comune di Pietraperzia il pagamento della fattura n. 6/2014 del 22.11.2014 dell'importo di € 4.923,46;
- che in effetti, in relazione al suindicato debito, oggi richiesto con il detto D.I. n. 86/2015, il professionista creditore ha motivato che allo stesso, con determinazione sindacale n. 24 del 3.8.2012, risultava affidato incarico per la redazione del progetto "Centri ricreativi e culturali", nonché per le attività amministrative necessarie alla sua presentazione da valere nell'ambito della misura 313/A del bando GAL Rocca di Cerere, con importo del compenso determinato nel 2,5% dell'ammontare totale del progetto, comunque compreso nell'importo complessivo e che, successivamente, in fase di ammissione a finanziamento veniva rettificato come non dovuto, in quanto gli atti di affidamento del predetto incarico di progettazione erano stati effettuati con incarico fiduciario prescindendo dalla procedura di affidamento ad evidenza pubblica, e su tali basi argomentative e documentali, il Giudice di Pace di Enna ha riconosciuto come dovuto il credito maturato di € 4.9623,46 con calcolo degli interessi al soddisfo, oltre le competenze di **€ 476,00** (76,00 per esborsi e 400,00 per compensi) nonché spese generali, IVA e CPA come per legge.
- che, peraltro, risulta come, già con nota di diffida e messa in mora prot. 3521 del 19.3.2015, il creditore avesse sollecitato il detto pagamento e, a seguito di richiesta di relazione da parte dell'UTC, si appurava come, rispetto alla richiesta di finanziamento di € 220.674,62 (comprensivo delle voci di spesa relative alla progettazione), l'importo concesso a finanziamento fosse stato ridotto ad € 207.734,95 non potendosi, pertanto, provvedere al saldo di quanto richiesto dal professionista nell'ambito dell'importo finanziato.

CONSIDERATO, comunque:

- che, sebbene mancante di apposita copertura finanziaria, la richiesta di pagamento, oggi azionata con il superiore

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che, con nota n. 8508 del 26.5.2015, perveniva al Protocollo dell'Ente ricorso per decreto ingiuntivo n. 130/2015 – R.G. n. 325/2015, emesso dal Giudice di Pace di Enna, a mezzo del quale gli avvocati Vincenzo Nicoletti e Cinzia Ingrà, nell'interesse dell'Avv. Francesco Nicoletti C.F. NCL FNC 72E05 B429X, intimavano al Comune di Pietraperzia il pagamento della fattura n. 7/2014 del 25.11.2014 dell'importo di € 4.923,46;
- che in effetti, in relazione al suindicato debito, oggi richiesto con il detto D.I. n. 130/2015, il professionista creditore ha motivato che allo stesso, con determinazione sindacale n. 24 del 3.8.2012, risultava affidato incarico per la redazione del progetto "Centri ricreativi e culturali", nonché per le attività amministrative necessarie alla sua presentazione da valere nell'ambito della misura 313/A del bando GAL Rocca di Cerere, con importo del compenso determinato nel 2,5% dell'ammontare totale del progetto, comunque compreso nell'importo complessivo e che, successivamente, in fase di ammissione a finanziamento veniva rettificato come non dovuto, in quanto gli atti di affidamento del predetto incarico di progettazione erano stati effettuati con incarico fiduciario prescindendo dalla procedura di affidamento ad evidenza pubblica, e su tali basi argomentative e documentali, il Giudice di Pace di Enna ha riconosciuto come dovuto il credito maturato di € 4.9623,46 con calcolo degli interessi al soddisfo, oltre le competenze di **€ 476,00** (76,00 per esborsi e 400,00 per compensi) nonché spese generali, IVA e CPA come per legge.
- che, peraltro, risulta come, già con nota di diffida e messa in mora prot. 3521 del 19.3.2015, il creditore avesse sollecitato il detto pagamento e, a seguito di richiesta di relazione da parte dell'UTC, si appurava come, rispetto alla richiesta di finanziamento di € 220.674,62 (comprensivo delle voci di spesa relative alla progettazione), l'importo concesso a finanziamento fosse stato ridotto ad € 207.734,95 non potendosi, pertanto, provvedere al saldo di quanto richiesto dal professionista nell'ambito dell'importo finanziato.

CONSIDERATO, comunque:

- che, sebbene mancante di apposita copertura finanziaria, la richiesta di pagamento, oggi azionata con il superiore decreto ingiuntivo origina, comunque, dalla prestazione di un servizio reso a favore dell'Ente (redazione di un progetto per la partecipazione al bando pubblico GAL Rocca di Cerere), con evidente soddisfazione di un preminente interesse pubblico, ed acquisizione di un vantaggio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che, con nota n. 9507 del 16.6.2015, perveniva al Protocollo dell'Ente notifica della Sentenza n. 26/2015 – R.G. n. 06/2014, con cui l'avv. Nicoletti Romano Francesco, n.q. di difensore dell'attore Sig. Bongiovanni Michele, comunicava che il Giudice di Pace di Enna (già Giudice di Pace di Barrafranca), definitivamente decidendo in ordine alla richiesta di risarcimento danni da responsabilità contrattuale avanzata dal Bongiovanni, accogliendo la domanda ha condannato il Comune in solido con il terzo chiamato Sig.ra Incaudo Nunzia, al risarcimento dei danni per € 4.140,00 (da cui, andrà detratto quanto ricevuto a titolo di cauzione) oltre le spese processuali;
- che in effetti, in relazione alla suddetta richiesta, avanzata con atto di citazione del 21.11.2013, il Comune nel costituirsi veniva autorizzato alla chiamata in causa del terzo sub-conduttore dell'immobile danneggiato Sig.ra Incaudo che, seppure sollecitata alla refusione del procurato danno in tale qualità, non ottemperava inducendo il danneggiato proprietario a proporre azione giudiziaria per il recupero forzoso delle dette somme occorrenti alle riparazioni, nonché di quanto ancora dovuto quali canoni di locazione arretrati.
- che, pertanto, su tali basi argomentative e documentali, il Giudice di Pace di Enna ha riconosciuto come dovuto il risarcimento del danno, condannando entrambi i convenuti (Comune e Sig.ra Incaudo) in solido fra loro al pagamento di **€ 4.140,00** quale sorte capitale, cui andranno detratti € 565,43 (già anticipati a titolo di deposito cauzionale) per complessivi **€ 3.574,57** oltre le spese processuali di **€ 1.322,83** (122,83 per esborsi e 1.200,00 per compensi) nonchè spese generali, IVA e CPA come per legge.
- che, peraltro, essendosi ritenuta inopportuna e oltremodo dispendiosa la proposizione di eventuale appello alla superiore sentenza, la notifica risulta effettuata con apposizione della formula esecutiva, con decorrenza dei termini per l'eventuale proposizione di azione per il recupero coattivo delle somme intimate dal Giudice.

CONSIDERATO, comunque:

- che, sebbene mancante di apposita copertura finanziaria, la richiesta di pagamento, oggi azionata con la notifica della Sentenza, munita di formula esecutiva, l'eventuale ritardo nel pagamento di quanto intimato, oltre il termine dei 120 giorni dalla comunicazione, potrebbe esporre l'Ente al rischio di vedersi ingiunte per via giudiziale le suddette somme, con oneri aggiuntivi da porsi a carico delle casse comunali e, pertanto, non si ritiene opportuno, per quanto in premessa, dilazionare oltre la liquidazione del *quantum debeatur*;

Ritenuto, quindi, indifferibile ed urgente:

doversi provvedere immediatamente all'effettivo saldo di quanto superiormente richiesto a mezzo della notifica, con formula esecutiva, della predetta Sentenza n. 26/2015, sì da potere con successivi atti di determinazione e di liquidazione dare mandato per il pagamento di tali somme spettanti alla parte istante ed suo legale procuratore, come da specifica di pagamento, per complessivi **€ 5.479,07** (**€ 3.574,57** per sorte capitale ed **€ 1.904,50** quali spese processuali), salva la valutazione di ogni più opportuna azione a tutela dell'interesse dell'Ente, specie in relazione alla opportunità di richiedere l'intervento in solido da parte della coobbligata Incaudo Nunzia, laddove si dovessero individuare possibilità di azione in rivalsa (al riguardo, non risultando che la stessa percepisca reddito autonomo, eccezion fatta per la fruizione del R.M.I.);

che, il predetto complessivo debito di **€ 5.479,07** nonostante l'assenza dello strumento finanziario per la mancata approvazione del Bilancio di previsione 2015, proprio a ragione della indicata urgenza rappresentata dal rischio di addebito di ulteriori somme per il protrarsi dell'inadempimento, debba prioritariamente essere finanziato con fondi del Bilancio 2015, al T.F.S.I. 1.01.08.08 cap. 352.2, con la specificazione che tale impegno si rende necessitato e, comunque, non dilazionabile neanche in dodicesimi (anche ai sensi del combinato disposto degli art. 163, co. 2 e 191, co. 5 del T.U.E.L.) poiché **"...l'attuazione della spesa è necessaria per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente..."**, anche sull'ulteriore considerazione che l'eccessiva dilatazione del ricorso ad uno strumento finanziario provvisorio, non può comunque rappresentare legittima giustificazione verso i terzi creditori.

richiamata, peraltro *ad adiuvandum*, la deliberazione n. 2/2005 della Corte dei Conti (sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva), nella quale si sottolinea che *...di fronte ad un titolo esecutivo, l'organo assembleare dell'ente locale non deve compiere alcuna valutazione, non potendo, in ogni caso, impedire il pagamento del relativo debito...*;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell'art. 53, L. 142/90, così come recepita dalla L.R. 48/91 e ss.mm.ii.;

visto il parere reso dall'organo di revisione dei conti;